



XI LEGISLATURA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia, beni e attività culturali, identità linguistiche, spettacoli e manifestazioni, attività ricreative e sportive, corregionali all'estero)

RISOLUZIONE n. 2

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2014) 397 definitivo) che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Osservazioni ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea

Approvata nella seduta del 23 settembre 2014

Oggetto: Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2014) 397 definitivo) che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Osservazioni ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

RISOLUZIONE

La V Commissione del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

VISTI

- l'articolo 170 bis del Regolamento consiliare
- l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
- gli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
- l'articolo 117, quinto comma della Costituzione
- il Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea che, in applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, disciplina il meccanismo di "Allarme rapido - early warning"

VISTA

- la segnalazione dd 9 luglio 2014 del Gruppo di lavoro Sussidiarietà della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali europee che invita a "procedere all'esame di sussidiarietà sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2014) 397 def.) e a trasmettere gli esiti attraverso l'invio del parere motivato di sussidiarietà ai componenti del gruppo di lavoro" ritenendo che l'argomento "potrebbe presentare importanti elementi di sussidiarietà in quanto le questioni ambientali hanno sempre un forte impatto sul sistema regionale".

ESAMINATI

- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2014) 397 definitivo) che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il parere favorevole della IV Commissione, competente in materia di tutela dell'ambiente, reso nella seduta dell'11 settembre 2014 alla quale ha partecipato l'assessore all'ambiente ed energia;
- le osservazioni formulate dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e illustrate nel corso dell'audizione svolta nella seduta della IV Commissione e nella seduta odierna della V Commissione;

CONSIDERATO che:

- La proposta di direttiva ha ad oggetto la “materia tutela dell’ambiente” che appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; tale materia, esprimendo un valore, una finalità, ha un carattere trasversale, si intreccia con vari interessi che possono sottendere competenze regionali. Il decreto legislativo 152/2006 prevede infatti che le Regioni provvedano alla predisposizione, adozione e aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti; spetta quindi allo Stato fissare standard di tutela uniformi in relazione a esigenze meritevoli di disciplina omogenea sul territorio nazionale, ma sussistono competenze regionali dirette alla cura di interessi funzionalmente collegati a quelli propri ambientali.

- La competenza dell’Unione europea ad adottare misure in materia di gestione dei rifiuti trova il suo fondamento giuridico nell’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativo alla tutela dell’ambiente. La Proposta di direttiva di cui trattasi modifica, con ciascuno dei sei articoli che la compongono, sei direttive riguardanti la gestione di vari tipi di rifiuti. Quattro delle direttive attualmente in vigore (direttiva 2008/98/CE, direttiva 1999/31/CE, direttiva 2000/53/CE e direttiva 2012/19/UE) furono adottate sulla base dell’articolo 192, paragrafo 1, TFUE, mentre la direttiva 2006/66/CE fu adottata sulla base dell’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 114 TFUE e la direttiva 94/62/CE sulla base dell’articolo 114 TFUE.
La Proposta in argomento, che per motivi di semplificazione e di economia di mezzi procedurali è stata riunita in un unico atto da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria, si fonda quindi sull’articolo 192, paragrafo 1, TFUE e, relativamente all’articolo 2, sull’articolo 114 TFUE.

- La vigente legislazione europea ha imposto azioni determinanti per migliorare le pratiche di gestione dei rifiuti, stimolare l’innovazione in materia di riciclaggio, limitare il collocamento in discarica e creare incentivi volti a modificare il comportamento dei consumatori.
Da un’analisi effettuata a livello comunitario, però, si evidenziano forti divari tra gli Stati membri nella gestione dei rifiuti e si ritiene indispensabile intervenire con urgenza al fine di spingere sempre più gli Stati membri verso la consapevolezza che il rifiuto può divenire una risorsa essenziale per la propria economia.
In termini quantitativi, l’analisi dimostra che, per quanto concerne i rifiuti urbani, solo una quantità minima è stata riciclata (40%), mentre il resto è stato collocato in discarica (37%) o incenerito (23%), con una perdita di circa 500 milioni di tonnellate di rifiuti che avrebbero potuto essere riciclati o riutilizzati.
Il miglior sfruttamento della risorsa “rifiuto” potrebbe favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, riducendo, al tempo stesso, le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle materie prime importate.
In considerazione del fatto che esiste un obbligo giuridico di riesame degli obiettivi inerenti alla gestione dei rifiuti contenuti nella direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nella direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e nella direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, la Commissione europea ha ritenuto opportuno definire una politica sui rifiuti più ambiziosa, in grado di coniugare vantaggi in termini di crescita sostenibile e occupazione a costi relativamente ridotti con un contemporaneo miglioramento dell’ambiente.
È stata, pertanto, colta l’occasione per ribadire e rafforzare i seguenti obiettivi prioritari:
 - la piena attuazione della gerarchia dei rifiuti,
 - una produzione minore di rifiuti in termini assoluti e pro capite,
 - l’elaborazione di una strategia globale per combattere gli sprechi alimentari,
 - limitare il recupero energetico ai materiali non riciclabili,
 - collocare in discarica unicamente i rifiuti non recuperabili,
 - definire elementi di semplificazione degli obblighi contenuti nella direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nella direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso e nella direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.

Dal punto di vista giuridico, le modifiche proposte possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

- allineamento delle definizioni e soppressione di obblighi giuridici obsoleti;
- semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di rendicontazione;
- introduzione di un sistema di segnalazione preventiva per il controllo della conformità agli obiettivi di riciclaggio;
- introduzione di condizioni minime per il regime della responsabilità estesa del produttore;
- aumento al 70% dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2030;
- aumento degli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;
- restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti urbani non residui entro il 2030;
- allineamento agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi agli atti delegati e di esecuzione.

A) Formula le seguenti osservazioni:

a) Riguardo al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità:

La proposta di direttiva appare conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, poiché si limita a modificare le direttive menzionate, fornendo un quadro che definisce obiettivi comuni pur lasciando gli Stati membri liberi di decidere in merito alle precise modalità di attuazione.

b) Riguardo al merito:

Si espongono di seguito alcune osservazioni sulle principali modifiche apportate ad ogni singola direttiva:

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

La proposta di direttiva apporta alcune modifiche alle definizioni contenute nella direttiva precedente al fine di eliminare possibili interpretazioni da parte del singolo stato membro e introduce nuove definizioni, quali rifiuto alimentare, recupero di materiale, riempimento, piccolo ente o impresa, indispensabili per comprendere le novità contenute nella proposta stessa.

Come accennato precedentemente l'obiettivo principale proposto dalla Comunità europea riguarda una drastica riduzione della produzione dei rifiuti ed un loro sempre maggior sfruttamento come risorsa.

Ecco, allora, che la definizione di "recupero di materiale" introduce l'obbligo, da parte degli Stati membri, di incentivare l'uso di materiali di recupero, in linea con la gerarchia dei rifiuti, limitandone, al tempo stesso, il collocamento in discarica o l'utilizzo come combustibile.

La finalità è quella di assicurare il recupero graduale ed efficace di rifiuti ad alto valore economico attraverso un'adeguata gestione in linea con la gerarchia dei rifiuti, iniziando dai flussi di rifiuti facilmente riciclabili (ad es. plastica, metalli, vetro, carta, legno, rifiuti organici).

Per innalzare le percentuali di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati, inoltre, è di fondamentale importanza che sia rispettato l'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per carta, metalli, plastica e vetro nonché dei rifiuti organici, ritenuta indispensabile per evitare la contaminazione dei materiali riciclabili.

Così operando, la combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica, renderebbe superflui gli obiettivi vigenti a livello di Unione rispetto al recupero di energia e gli Stati membri non dovrebbero sostenere l'incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati in maniera tecnicamente ed economicamente fattibile e in condizioni sicure per l'ambiente.

Le indicazioni contenute nella proposta di direttiva, comunque, devono essere attentamente valutate a livello di normativa nazionale in quanto le proposte in materia ambientale contenute del disegno di legge collegato alla legge di stabilità 2014, sembrerebbero andare nella direzione opposta alle indicazioni comunitarie.

Il posticipo del termine ultimo per il raggiungimento dei valori minimi di raccolta differenziata previsti dal decreto legislativo 152/2006 e la definizione della rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti non sembrerebbero in sintonia con la gerarchia dei rifiuti.

Sempre nell'ottica della piena attuazione della gerarchia dei rifiuti in tutti gli Stati membri e della riduzione nella produzione di rifiuti – sia in termini assoluti che pro capite – la prevenzione assume un ruolo importante.

Con le modifiche introdotte, la Comunità europea vuole rimarcare e sottolineare l'importanza che gli Stati membri si diano delle indicazioni precise e strutturate sulle azioni da porre in atto per la prevenzione, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani.

Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti, e più nel dettaglio della prevenzione, avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme e di anticiparne i punti deboli, ogni anno verrà predisposta una relazione che illustri le azioni attuate a livello comunitario e di singolo Stato nonché una verifica dell'efficacia degli interventi posti in essere. I risultati di questa analisi dovranno dare indicazioni puntuali sulle carenze e permettere di individuare i correttivi da attuare.

Nella predisposizione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, gli Stati membri dovranno prestare adeguata attenzione alla prevenzione nella produzione dei rifiuti alimentari al fine di ridurre la produzione almeno del 30% nel periodo 2017-2025 sulla base di atti di esecuzione emessi dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017.

Per consentire agli Stati membri di raccogliere e comunicare dati comparabili ed omogenei sul livello di rifiuti alimentari in ciascun settore e predisporre la stesura di piani nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari, la comunità europea ha ritenuto opportuno definire esattamente il significato di "rifiuto alimentare".

Anticipando le indicazioni comunitarie, la nostra Regione ha già recepito le opportunità legate al recupero degli alimenti ed ha in fase di attuazione un progetto pilota che verrà inserito nel programma di prevenzione della produzione di rifiuti.

In merito al riciclo ed alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani, la proposta di direttiva prevede il raggiungimento almeno del 50% in peso entro il 1° gennaio 2020 e del 70% in peso entro il 2030.

Questi nuovi limiti sono molto impegnativi anche in considerazione della situazione esistente in molti stati membri, compresa l'Italia.

Un aspetto complesso nella valutazione del raggiungimento o meno dei predetti limiti è la definizione della metodologia di calcolo. Questa, infatti, deve tener conto della filiera completa dei rifiuti urbani che, in alcuni casi, possono essere trattati in impianti distinti, posti in serie uno all'altro e localizzati anche in regioni differenti se non addirittura in Stati diversi.

Se a livello nazionale, pertanto, è fattibile ottenere un dato statistico rappresentativo dell'effettivo recupero in peso dei rifiuti, a livello regionale si potrebbero avere difficoltà interpretative in merito ai quantitativi di rifiuti che, prodotti e pretrattati in impianti presenti su un territorio regionale vengono inviati a recupero finale presso impianti situati in altre regioni. *In questo caso si ritiene opportuno dare indicazioni precise sull'imputazione dei quantitativi "migrati" da una regione all'altra o da uno stato all'altro al fine del computo corretto degli obiettivi.*

Si ritiene opportuno che ci sia una forte comunicazione nella migrazione dei rifiuti al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli stessi rifiuti "recuperati". La norma, infatti, prevede che solamente chi attua l'effettiva operazione di recupero può contabilizzare i quantitativi per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Similmente, i rifiuti inviati verso paesi esterni alla comunità europea possono essere computati nel calcolo degli obiettivi del paese esportatore esclusivamente se viene chiaramente dimostrato che i rifiuti subiscono un trattamento simile a quello previsto dalla normativa comunitaria. Tale norma intende limitare il mercato dei rifiuti verso paesi meno sensibili alle problematiche ambientali.

L'impegno nel recupero dei rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime essenziali si inserisce nell'ottica di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime essenziali ed è in linea con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime.

Come vedremo più avanti l'impegno nel recupero delle materie prime non si limita ai rifiuti urbani ma prevede anche notevoli incrementi nel campo dei rifiuti di imballaggio.

Un altro aspetto importante per garantire un recupero sostenibile dei rifiuti è quello di stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti

La legislazione sui rifiuti è spesso recepita in modo fortemente decentralizzato negli Stati membri, anche a livello regionale o locale e mediante svariati atti giuridici, in funzione della struttura amministrativa dello Stato membro; nella Proposta vengono enucleati i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione ed è stabilita la procedura per l'adozione dei relativi atti.

È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrà provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio per l'approvazione.

Alla Commissione è conferito anche il potere di adottare atti delegati in merito alla tipologia di rifiuti ed i criteri di esclusione che stabiliscano quando determinati rifiuti, sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, cessano di essere considerati rifiuti.

Tra i materiali per cui dovrebbero essere ponderati criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale rientrano almeno gli aggregati, la carta, il vetro, i metalli, i pneumatici, i tessili e i rifiuti organici.

Si ritiene opportuno avere chiarimenti in merito alle motivazioni che hanno inserito i rifiuti organici nel novero dei materiali per i quali possono essere ponderati criteri volti a definire quanto i rifiuti cessano di essere tali.

E' importante sottolineare che, ai fini del calcolo degli obiettivi previsti nella proposta di direttiva, i materiali che hanno cessato di avere la qualifica di rifiuto sono considerati riciclati a meno di quelli utilizzati come combustibile oppure, nel caso degli aggregati derivati dai rifiuti da costruzione e demolizione, per operazioni di riempimento.

Questa indicazione è pienamente conforme con l'obiettivo comunitario dello sfruttamento dei rifiuti come risorsa disincentivando il loro utilizzo ai fini del recupero energetico.

L'adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell'Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. Nella proposta di direttiva sono inserite delle modifiche atte a monitorare i flussi di rifiuti pericolosi sul territorio comunitario e consentire uno scambio di informazioni tra tutti gli Stati membri. A tal fine si ritiene necessario che ogni Stato membro predisponga un registro elettronico, consultabile da tutti gli altri Stati membri, su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi e, se del caso, altri flussi di rifiuti.

Nell'ottica di un alleggerimento degli oneri a carico delle imprese e dello stimolo alla crescita e all'occupazione, la Comunità europea ritiene opportuno semplificare o abrogare alcune misure legislative che stanno soffocando le piccole imprese. A tal fine, dopo una consultazione con i referenti della PMI, sono stati individuati i limiti che identificano i soggetti a cui sono indirizzate le norme di semplificazione quali, per esempio, la dispensa dall'obbligo del rilascio delle autorizzazioni per la raccolta e/o il trasporto dei rifiuti non pericolosi ovvero dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali

Si ritiene opportuno valutare attentamente l'applicazione dei limiti proposti - «piccolo ente o impresa» ente che impiega meno di 250 addetti, il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera 43 milioni di EUR – in quanto gli stessi sembrerebbero ipotizzare, a livello locale, la mancanza di un adeguato controllo sulla maggior parte delle imprese impiegate nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti.

Uno degli aspetti fondamentali della nuova direttiva proposta è l'introduzione dei requisiti minimi che gli Stati membri devono considerare nella valutazione e nell'applicazione della «responsabilità estesa del produttore» cioè della responsabilità operativa e/o finanziaria del produttore nei confronti del prodotto estesa anche alla fase del ciclo di vita del prodotto successiva al suo consumo.

Il regime di responsabilità estesa del produttore è un elemento essenziale di una buona gestione dei rifiuti, la cui efficienza ed efficacia tuttavia variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Con l'introduzione dei requisiti minimi si intende garantire trasparenza ed uniformità in merito ai ruoli, alle responsabilità ed agli obiettivi che si intendono perseguire e garantiscono, tra l'altro, la parità di trattamento per tutti i produttori, nazionali o esteri.

L'applicazione delle indicazioni contenute nella proposta di direttiva devono trovare un riscontro significativo negli atti di pianificazione predisposti dagli Stati membri.

A titolo esemplificativo, nei piani di gestione dei rifiuti urbani dovranno trovare adeguato spazio informazioni relative ai sistemi di raccolta dei rifiuti, ai grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti con particolare riguardo ai rifiuti contenenti quantità importanti di materie prime essenziali o a flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica, indicazioni sulle misure di lotta contro l'inquinamento dei rifiuti, che rappresenta un onere economico ed ambientale rilevante, nonché gli obiettivi e le misure di prevenzione.

I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili alla Commissione per poter valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti. La qualità e l'affidabilità delle statistiche dovrebbe migliorare con l'introduzione di un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, la soppressione delle disposizioni obsolete in materia di rendicontazione e l'analisi comparativa dei metodi nazionali di rendicontazione, accompagnate dalla verifica della qualità dei dati da parte di terzi.

Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate, infatti, strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Anche nell'ottica della semplificazione amministrativa, si ritiene opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le relazioni triennali.

La verifica della conformità può avvenire esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e che indicano, tra le altre cose, anche i tempi previsti per raggiungere gli obiettivi.

La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli Stati membri, saranno tenuti a utilizzare la metodologia più recente messa a punto dalla Commissione e dagli istituti nazionali di statistica degli Stati membri.

Nell'ottica di una lettura chiara e significativa dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti di ogni singolo stato membro è prevista una sorta di "controllo di qualità" da parte di soggetti terzi indipendenti. Viene delegato alla Commissione il potere di adottare atti di dettaglio in merito alla comunicazione dei dati, alla metodologia del calcolo nonché le condizioni minime per la verifica da parte di terzi.

Su quest'ultimo punto si ritiene opportuno evidenziare la necessità di introdurre una norma specifica che definisca nel dettaglio il significato di "terzi indipendenti" anche per limitare possibili interpretazioni personali degli stati membri.

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Per uniformità interpretativa le definizioni della presente direttiva fanno riferimento alle definizioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

La principale modifica riguarda gli obiettivi minimi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio.

La normativa prevede un incremento graduale del recupero di materia fino al raggiungimento, nel 2030, di almeno l'80% in peso dei rifiuti di imballaggio. Per ogni singolo materiale contenuto nei rifiuti di imballaggio è previsto il raggiungimento dei seguenti valori minimi:

- 80% per il legno;
- 90% per i metalli ferrosi;
- 90% per l'alluminio;
- 90% per il vetro.

Il miglior sfruttamento della risorsa "rifiuto", oltre a favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, riduce, al tempo stesso, le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza dalle materie prime importate. A tal fine gli obiettivi della comunità europea, rivolgendosi sempre più verso il riciclo ed il recupero di materia dai rifiuti, limitano ad un ruolo marginale il recupero energetico e lo smaltimento finale in discarica. La proposta di modifica, pertanto, abroga la norma che concede agli Stati membri la possibilità di attuare il recupero energetico qualora esso risulti preferibile al riciclaggio dei materiali per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici.

In base a tale assunzione, si ritiene opportuno verificare, sia a livello locale che a livello nazionale alcune scelte strategiche in termini di produzione di CSS e del relativo utilizzo in impianti industriali nonché della realizzazione della rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti: scelte che non sembrerebbero più in sintonia con la normativa comunitaria.

Gli imballaggi producono un impatto notevole sull'ambiente. Gli Stati membri, pertanto, ne devono tener conto e devono adottare misure appropriate affinché i prodotti siano progettati in modo da ridurre gli effetti sull'ambiente e diminuire la produzione di rifiuti durante la fabbricazione e il successivo utilizzo. Tra le suddette misure rientrano misure di stimolo allo sviluppo, alla fabbricazione e alla commercializzazione di imballaggi adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad essere riutilizzati e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure devono tener conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dell'imballaggio.

Anche nel caso della proposta di variazione della direttiva sugli imballaggi è ribadita l'importanza della trasmissione, con cadenza annuale, dei dati inerenti gli obiettivi raggiunti e le azioni messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi finali fissati dalla direttiva e vengono enucleati i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti

Per uniformità interpretativa, anche le definizioni della presente direttiva fanno riferimento alle definizioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

In aggiunta viene inserita una nuova definizione di «rifiuto residuo», cioè del rifiuto misto risultante da un'operazione di recupero, ivi compreso il riciclaggio, che non può essere ulteriormente recuperato e di conseguenza deve essere smaltito.

Anche nella presente direttiva viene enfatizzata la gerarchia dei rifiuti prevedendo una drastica riduzione dei conferimenti.

Ad una prima fase – che si conclude entro il 2025 - che prevede il divieto di conferimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti riciclabili quali plastica, metallo, vetro, carta, cartone e altri rifiuti biodegradabili ed un quantitativo massimo annuo non superiore al 25% del totale dei rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente, segue una seconda fase – dal 2025 al 2030 – durante la quale gli Stati membri si sforzano di ammettere nelle discariche per rifiuti non pericolosi unicamente i rifiuti residui, per una quantità totale non superiore al 5% della quantità di rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente.

Anche nel caso della proposta di variazione della direttiva relativa alle discariche di rifiuti è ribadita l'importanza della trasmissione, con cadenza annuale, dei dati inerenti gli obiettivi raggiunti e le azioni messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi finali fissati dalla direttiva e vengono enucleati i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione. Tra queste si evidenziano l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscano condizioni uniformi per verificare il rispetto degli obiettivi, la definizione del formato per la comunicazione dei dati relativi a detti obiettivi e le condizioni minime della verifica da parte di terzi.

In merito alla *Direttiva 2000/53/CE* – relativa ai veicoli fuori uso – alla *Direttiva 2006/66/CE* – relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori – nonché della *Direttiva 2012/19/UE* – sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – le modifiche apportate riguardano principalmente la modifica della tempistica di invio dei dati – ora con cadenza annuale – e della procedura di trasmissione sia in termini di formato dei dati che di relazione di controllo e di verifica da parte di terzi della qualità dei dati

Anche in questi casi la Commissione adotterà gli atti necessari in accordo con il comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l'attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

B) Dispone l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2012, e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 della legge 234/2014.

C) Dispone l'invio della presente Risoluzione al Presidente della Regione ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012.

D) Impegna la Giunta a informare il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, sul seguito dato alle osservazioni sulla proposta in oggetto e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo.

E) Dispone inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2014 e, al fine di favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Friuli Venezia Giulia, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee - CALRE.

Approvata all'unanimità nella seduta del 23 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 170 bis del Regolamento interno.